

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.f. s.p.a., A.d.C.M. e f.b. s.r.l.

- ricorrenti -

contro

p. s.p.a.,

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 975/06 emessa il 31 marzo 2006 e depositata il 26 aprile 2006 nella causa iscritta al n. 757/04 del ruolo affari contenziosi civili;

Svolgimento del processo

1. Su richiesta di P. s.p.a. il Presidente del Tribunale di Pistoia emetteva il 10 novembre 1992 decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte di f.b. s.r.l., A.d.P.M. e f.f. s.p.a. di L. 119.052.000. La richiesta di emissione del decreto era basata su scrittura privata (denominata intesa) del 16 gennaio 1992 sottoscritta da A.d.P.M., nella sua qualità di socio della f.b., con la quale la p. si era impegnata a trasferire alla f.b. s.r.l. il 50% delle azioni della f.f. s.p.a. in suo possesso all'esito della ratifica della f.b. Con la stessa scrittura veniva altresì pattuito che p. sarebbe subentrata quale creditore di f.f. nel diritto al rimborso delle imposte relativo alle annate anteriori al 1985 con obbligo di f.f. di trasferire alla p. quanto percepito dall'Amministrazione finanziaria e obbligo fideiussorio assunto da A.d.P.M.. La scrittura era stata ratificata da f.b. il 20 marzo 1992 e nella stessa data f.f. s.p.a. aveva rilasciato a p. procura irrevocabile a incassare direttamente dall'erario le somme spettanti a titolo di rimborso IRPEG e ILOR. Inopinatamente f.f. aveva riscosso il 23 luglio 1992 le somme messe a disposizione dall'Ufficio delle Entrate di Formia.

2. Proponevano opposizione al decreto ingiuntivo f.f. s.p.a. e A.d.C.M. che eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pistoia a favore del Tribunale di Latina e, nel merito, eccepivano la mancanza di prova scritta del credito dato che la scrittura privata del 16 gennaio 1992 non aveva visto la partecipazione di f.f. s.p.a., quest'ultima società agiva in via riconvenzionale per il pagamento del suo credito di L. 229.656.914 o in subordine chiedeva l'estinzione per compensazione del credito per rimborso tributario con condanna della p. alla parte del credito non soddisfatto con la compensazione.

3. Proponeva altresì opposizione la f.b. s.r.l. eccependo di non aver assunto nei confronti di p. alcun obbligazione diretta o di garanzia relativa al credito di imposta.

4. Veniva sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo e venivano riuniti i due giudizi. Quindi il Tribunale di Pistoia - con sentenza del 2 dicembre 2003, depositata il 13 gennaio 2004 - affermava la propria competenza in quanto Tribunale del luogo in cui ricadeva il domicilio della creditrice, accoglieva l'opposizione di f.b. e rigettava quella di f.f. e A.d.C. M. che condannava al pagamento della somma ingiunta. Il Tribunale riteneva che la partecipazione all'atto di A.d.

C.M., membro del CdA di f.f. s.p.a., aveva determinato l'insorgenza dell'obbligazione al versamento delle somme percepite a titolo di rimborso tributario direttamente a carico della f.f. oltre che a carico del A.d.C. M. il quale aveva rilasciato obbligazione fideiussoria in favore di p. Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale riconoscendo la sussistenza fra p. e f.f. di una transazione generale e ritenendo pertanto applicabile l'art. 1975 c.c., in tema di divieto di impugnazione del contratto transattivo.

5. Proponevano appello unitamente le società f.b. e f.f. e A.d.P.M. proponendo, quanto a f.b., l'impugnazione della sentenza di primo grado sulla compensazione delle spese operata senza motivazione dal Tribunale di Pistoia.

6. La Corte di appello di Firenze ha respinto l'appello e ha condannato gli appellanti f.f. e A.d.C. M. al pagamento delle spese mentre ha compensato anche le spese del giudizio di appello fra f.b. e p.

7. Ricorrono per cassazione f.f., A.d.C. M. e f.b. affidandosi a sei motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva.

8. Si difende con controricorso p. s.p.a. succeduta a p.

Motivi della decisione

9. Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt.1362, 1388 cc.. I ricorrenti sottopongono alla Corte il seguente quesito di diritto: se un soggetto, parte rappresentante del compratore in un contratto di compravendita di azioni emesse da una società in cui è membro del C.d.A., senza essere menzionato nell'atto, possa far assumere alla società, soltanto per aver rivestito tale qualità, obbligazioni passive dirette nei confronti del venditore delle azioni.

10. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea e omessa valutazione dell'atto di appello e travisamento dei fatti. I ricorrenti ribadiscono che l'intesa con f.f. non poteva ritenersi provata non ricorrendo le condizioni richieste a tal fine dall'art.1399 c.c., ma rilevano che sul punto erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che si fosse formato il giudicato interno. I ricorrenti contestano in particolare la sentenza di appello laddove afferma che sulla questione della riferibilità alla f.f. della scrittura privata del 16 gennaio 1992 perchè sottoscritta da A.d.P.M. solo nella qualità di socio della f.b. s.r.l. e/o in proprio, e non anche quale legale rappresentante della f.f., si è formato il giudicato interno, avendo la sentenza di primo grado deciso con statuizione non impugnata che A.d.P.M. ha agito nella specie anche nella veste di legale rappresentante della f.f.. 11. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c. e art. 1230 c.c.. I ricorrenti sottopongono alla Corte i seguenti quesiti di diritto: a) se il rilascio di procura irrevocabile per riscuotere un credito derivante da scrittura privata (fatta dal debitore al creditore) implichi il sorgere di una nuova obbligazione da mandato e l'estinzione di quella originaria portata da detta

scrittura; b) se la competenza per territorio per inadempimento a questo contratto sia del giudice del luogo ove esso è sorto e deve eseguirsi.

12. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1965 c.c., e segg.. I ricorrenti sottopongono alla Corte il seguente quesito di diritto: se possa essere concluso da un membro del C.D.A. di una società per azioni la transazione generale di rapporti obbligatori intercorrenti fra essa e un terzo, senza essere nominato nell'atto e senza quindi spesa del nome della società e specificazione dei poteri.

13. Con il quinto motivo di ricorso si deduce omessa e insufficiente motivazione. I ricorrenti contestano la qualificazione della domanda riconvenzionale come azione di risoluzione della transazione generale.

14. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 96 c.p.c.. Si mette in evidenza che la f.b. s.r.l., completamente vittoriosa in entrambi i gradi del giudizio di merito, è una società di capitali e come tale estranea a considerazioni di ordine parentale cui improvvisamente è ricorsa la sentenza della Corte di appello.

15. La Corte ritiene che, per motivi di pregiudizialità, vada esaminato per primo il secondo motivo di ricorso.

16. Tale motivo è inammissibile laddove intende censurare, con il ricorso per cassazione, per travisamento di fatto, la decisione della Corte di appello fiorentina. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la censura con cui il ricorrente faccia valere l'omesso esame di un motivo di appello, che il giudice di secondo grado abbia espressamente (ed erroneamente) ritenuto "*non proposto*": l'erroneità del risultato della ricognizione effettuata dal giudice di appello in ordine al "*thema decidendum*" (anche ai fini del dovuto riscontro del "*devolutum*" sulla base del "*quantum appellatum*"), ove emergente "*ictu oculi*" dall'esame dell'atto di appello, si traduce infatti in una svista materiale che, in quanto ricadente su uno degli atti processuali che formano oggetto di cognizione diretta da parte del giudice, legittima la proposizione dell'istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., n. 4 (cfr. fra le altre Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 5715 del 12/03/2007).

17. Deve ritenersi peraltro - nonostante la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso per le ragioni esposte nel punto precedente - che, sulla questione della riferibilità della scrittura del 16 gennaio 1992 alla società f.f. non si è formato il giudicato interno per mancata impugnazione specifica nell'appello proposto dagli odierni ricorrenti. Infatti, ai sensi dell'art.395 cod. proc. civ., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (cfr. Cass. Civ., sezione 1, n. 27094 del 15 dicembre 2011). Nella specie i ricorrenti hanno dimostrato, con la riproduzione di brani dell'atto di appello, di aver, a più riprese, ribadito l'ingiustizia della sentenza di primo grado per non aver ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in mancanza di prova scritta proprio perchè tale prova non era ricavabile dall'intesa del 16 gennaio 1992 intercorsa con terzi.

Tale circostanza doveva quindi essere valutata dalla Corte di appello nel contesto dell'impugnazione che si riferiva all'intera sentenza di primo grado chiedendone l'integrale riforma. E' giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. Cass. Civ. sezione 3, n. 25218 del 29 novembre 2011) che, ai fini della specificità dei

motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

Inoltre si è costantemente ritenuto che qualora l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo richiesto che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata ovvero l'espressa indicazione delle questioni decisive non esaminate o non correttamente esaminate (cfr. Cass. Civ., sezione 2, n. 18674 del 12/09/2011). Più in generale la giurisprudenza di legittimità afferma che il giudice del gravame non può fermarsi ad esaminare la rubrica dei motivi di impugnazione, ma deve guardare anche allo sviluppo dei motivi stessi, e così scrutinare nel merito l'impugnazione ove, con essi, l'appellante abbia dedotto ritualmente, nel rispetto del requisito di specificità della doglianza richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ., al di là di quanto indicato in sede di intitolazione del vizio denunciato questioni attinenti al fondo del prodotto decisorio, lamentando l'ingiustizia della sentenza (Cass. Civ. sezione 2 n. 3718 del 15 febbraio 2011).

18. Il primo motivo di ricorso è fondato, E' pacifico infatti che la scrittura datata 16 gennaio 1992 è intercorsa fra p. e A. d.C.M. il quale ha speso la qualifica di socio della f.b. e si è impegnato a far "accettare" la scrittura dalla predetta società, che l'ha successivamente ratificata quanto all'acquisto delle azioni di FORMIA FREEZING FISH. Quanto a quest'ultima società è invece altrettanto pacifico che, in base all'intesa del 16 gennaio 1992, il sig. A.d.C.M. non ha assunto obbligazioni in nome della società f.f. nè ha dedotto, nella scrittura da lui sottoscritta, di essere componente del consiglio di amministrazione. Altresì incontrovertibile la mancata ratifica da parte di f.f. s.p.a. della citata scrittura, nè può aver alcun rilievo in tal senso il rilascio della procura all'incasso dei rimborsi tributari. Su tali presupposti di fatto che sono stati accertati pacificamente nel corso dell'istruttoria e non necessitano ulteriori verifiche da parte del giudice del merito la mancata applicazione, da parte del primo giudice, delle norme generali del codice civile sulla rappresentanza appare manifesta specificamente per quanto riguarda l'applicazione del principio generale secondo cui l'atto compiuto dal rappresentante senza potere non può avere alcun effetto, a parte la responsabilità risarcitoria del falsus procurator, se non a seguito della ratifica dell'interessato. Nè può ritenersi che la circostanza, non dichiarata nella scrittura privata, della partecipazione del Sig. A.d.P.M. al consiglio di amministrazione determini comunque la produzione di effetti obbligatori nei confronti della società. Il contratto o, per il rinvio contenuto nell'art. 1324 cod. civ., l'atto unilaterale a carattere negoziale posto in essere dal legale rappresentante non solo in assenza del necessario atto deliberativo dell'organo competente, ma anche senza spendita del nome della società va equiparato al negozio concluso dal "falsus procurator" (art. 1398 cod. civ.), e può quindi formare oggetto di ratifica da parte del predetto organo ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., ma non può avere di per sè alcuna validità ed efficacia come atto produttivo di obbligazioni nei confronti della società. Va ricordato altresì che, nel tema di società per azioni, quando il singolo amministratore ponga. in essere, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, un atto con il terzo che rientri, invece, nella competenza di tale organo, l'incidenza del conflitto di interessi sulla validità del negozio deve essere regolata sulla base, non già dell'art. 2391 cod. civ. (il quale, riferendosi al conflitto che emerge in sede deliberativa, concerne l'esercizio del potere di gestione, in un momento, quindi, anteriore a quello in cui l'atto viene posto in essere, in nome della società, nei confronti del terzo),

ma della disciplina generale di cui all'art. 1394 cod. civ., al riguardo, costituendo il divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata un limite derivante da una norma di legge, la sua rilevanza esterna non è subordinata ai presupposti stabiliti dall'art. 2384 cod. civ., comma 2, il cui ambito di applicazione è riferito alle limitazioni del potere di rappresentanza derivanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, che abbiano, cioè, la propria, fonte (non nella, legge, ma) nell'autonomia privata" (Cass. Civ., sezione 1, n. 1525 del 26 gennaio 2006). Tutte le considerazioni che precedono fanno ritenere la insussistenza dei presupposti per l'accoglibilità dell'azione monitoria proposta dalla p. s.p.a. nei confronti della f.f. s.p.a..

19. Diversa è invece la posizione del sig. A.d.C. M. il quale, pacificamente, ha prestato fideiussione personale quanto al diritto della p. di ottenere il versamento in suo favore dei rimborsi fiscali spettanti a f.f. s.p.a.

assumendo una responsabilità che viene riconosciuta dagli stessi ricorrenti. Aldilà dunque della responsabilità in quanto falsus procurator A.d.P.M. è tenuto a rispondere nei confronti della società p. s.p.a. nella sua qualità di fideiussore personale che risulta dalla scrittura privata su si è basata l'azione monitoria.

20. Per le ragioni esposte sin qui, assorbiti gli ulteriori motivi, il primo motivo di ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo da parte della s.p.a. f.f. e conferma del rigetto dell'opposizione proposta da A.d.C. M. che va conseguentemente condannato al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito e del giudizio di cassazione.

21. Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese dell'intero giudizio fra la società p.e la società f.f. nonchè per confermare, con conseguente rigetto del sesto motivo di ricorso, la compensazione già effettuata dai giudici dell'appello, per ciò che concerne la società f.b.. Vanno prese in considerazione a tal fine la peculiarità della controversia e la comunanza delle difese e degli interessi economici coinvolti nella controversia. Tali considerazioni giustificano altresì la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione fra f.b. e P. Per quanto riguarda specificamente la f.b. va rilevato che la motivazione della compensazione delle spese da parte dei giudici di appello si fonda su una motivazione ben più articolata rispetto a quella contestata da parte ricorrente. La Corte fiorentina ha infatti rilevato la parziale soccombenza della f.b. nelle questioni di rito (sulle quali ha insistito anche nel giudizio di appello) la convergenza in primo grado delle deduzioni difensive della stessa con quelle degli altri opposenti e la convergenza e sostanziale identità di interessi con gli altri due appellanti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso. Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il sesto motivo, assorbiti gli altri, e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo di f.f. s.r.l., confermando il rigetto dell'opposizione allo stesso decreto da parte di A.d.P.M.. Condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado e di appello in favore della p. s.p.a. nella misura già liquidata dai giudici di merito. Condanna altresì A.d.P.M. al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 4.200 Euro di cui Euro 200 per rimborsi.

Compensa le spese processuali dell'intero giudizio fra p. s.p.a. e f.f. s.p.a. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra f.b. s.r.l. e p. s.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2013.

EX PARTE CREDITORIS.IT